

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BRIENZA, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, CIRAMI, COSTA, DENTAMARO, DE SANTIS, D’ONOFRIO, FAUSTI, FIRRARELLO, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, GUBERT, LOIERO, MINARDO, NAPOLI Bruno, NAVA, RONCONI, SILIQUINI, TAROLLI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Nuovo ordinamento degli studi di scienze dell’educazione fisica e sportiva. Norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF)

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unificato dei disegni di legge nn. 40, 498 e 514, concernente l'ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università nonché le norme transitorie sugli ISEF, trasmesso alla Camera, dopo l'approvazione del Senato, nel marzo del 1993 (atto Camera n. 2488), nelle ultime battute della XI legislatura veniva improvvisamente deferito alla VII Commissione in sede legislativa per il procedimento decentrato.

Sembra superfluo rilevare che tale *iter* procedurale trova la sua *ratio* nella necessità di sveltire il lavoro legislativo e di alleggerire l'Assemblea plenaria, limitatamente alle ipotesi di progetti che non hanno rilevanza di ordine generale nonché di quelli che rivestono particolare urgenza.

Ovviamente tali cautele sono finalizzate ad evitare abusi, cui potrebbe dar luogo il procedimento decentrato, che finisce con l'affidare la votazione di importanti progetti a gruppi ristretti di parlamentari, privando l'Assemblea plenaria del proprio ruolo istituzionale.

Il suddetto testo unificato nei primi giorni del mese di gennaio 1994 veniva dunque discusso dalla Commissione competente per l'approvazione nella stessa stesura trasmessa dal Senato, così sottraendo alla Camera la possibilità del necessario dibattito e degli interventi correttivi che ritenesse opportuni, peraltro senza che vi fossero i presupposti per la procedura decentrata. Molto saggiamente la Camera, di fronte ai contrasti emersi in materia, ha preferito non portare a termine l'*iter* del provvedimento.

Il presente disegno di legge riproduce il testo dell'atto Senato n. 509 della XII legislatura che, a sua volta, recepiva nella sostanza alcune parti del suddetto testo unificato approvato dal Senato nella XI legislatura, integrandone i contenuti ed apportando alcune modifiche sulle tematiche che so-

no state oggetto di contrasti, non tra schieramenti politici, ma da parte di realtà operanti nel settore.

La normativa proposta è mirata ad attuare una sostanziale parità di trattamento nei confronti degli allievi degli ISEF pareggiati sparsi nel territorio nazionale, mentre un'altra problematica affrontata nel disegno di legge è quella del riconoscimento del vasto patrimonio scientifico acquisito dal personale docente dell'area tecnico-addestrativa durante trenta anni di esperienza, assimilando tale categoria, attraverso una eventuale procedura concorsuale idoneativa, ai professori associati.

Va precisato che tale soluzione, oltre ad essere seria e dignitosa, in quanto idonea ad assicurare il necessario filtro nel passaggio ai ruoli più elevati della docenza, non comporta aggravio di spesa pubblica, atteso che tutto il personale in questione è inquadrato nei ruoli ordinari della Pubblica istruzione e, pertanto, la suddetta previsione costituisce soltanto un riconoscimento formale alla professionalità della categoria.

Va osservato, infine, che il dipartimento di scienze dell'educazione fisica e sportiva deve riservare, nella definizione del *curriculum* di studi, uno spazio abbastanza consistente alle discipline afferenti all'area tecnico-addestrativa e che per la definizione di tale *curriculum* deve essere prevista una commissione di esperti, composta da rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

In proposito si evidenzia che non sembra da abbandonare l'idea di prevedere, in prima applicazione della legge, anche per i posti di docente ordinario delle altre discipline la possibilità di ricorrere a docenti stranieri di chiara fama, anche per testimoniare lo spirito di adesione alla cultura europea.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Art. 1

(Finalità)

1. Gli studi e la ricerca scientifica di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

2. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e sportiva hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze motorie e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica, all'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado o all'esercizio delle professioni che richiedono una preparazione nell'ambito dell'istruzione universitaria.

3. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica e sportiva e la facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

Art. 2.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo

2, comma 1, lettera *a*), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, valutato in lire 8 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, si provvede a carico delle disponibilità stanziata dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della predetta legge. A decorrere dall'anno 1997 si provvede a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati.

Art. 4.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di stu-

dio della facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva è definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita una commissione, la cui composizione è definita con apposito provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra membri designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), scelti tra esperti di chiara fama nel campo dell'educazione fisica e sportiva.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea, non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare riferimento ai campi dell'educazione fisica e sportiva, nonché le opportune forme di collaborazione con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica per gli indirizzi che comportino la pratica sportiva, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

Art. 5.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubblici, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle attività teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

Art. 6.

(Dottorato di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca in scienze dell'educazione fisica e sportiva, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e ISEF pareggiati)

1. A decorrere dall'anno accademico 1994-95 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva presso le università che hanno sede nella città di Roma, ove è attivato l'ISEF statale, e nelle città ove sono attivati gli ISEF pareggiati e istituiti con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Per le facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990 n. 245, è costituito, in deroga alla predetta disposizione, da due professori ordinari e da un professore associato dell'università, preferibilmente scelti tra i docenti titolari di incarico presso l'ISEF, e da due docenti nominati dal consiglio direttivo dell'ISEF.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 l'ISEF statale di Roma e gli Istituti pareggiati di cui al medesimo comma 1 sono trasformati in facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva. I relativi patrimoni sono trasferiti, con vincolo di destinazione alle attività delle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva, alle rispettive università, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai predetti ISEF.

4. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentito il CUN, sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma e agli ISEF pareggiati di cui al comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè la valutazione del *curriculum* di-

dattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF pareggiati di cui al comma 1, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un quinquennio di insegnamento continuativo è, a domanda, mantenuto in servizio a tempo indeterminato conservando il trattamento economico in godimento.

6. Il personale docente universitario in servizio presso l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva di cui al comma 1; entro il medesimo triennio il predetto personale deve esercitare l'opzione ai fini del trasferimento presso le facoltà stesse.

7. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'Università degli studi di Roma Tor Vergata e alle università sedi dei trasformati ISEF pareggiati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato a regime in lire 4 miliardi in ragione di un anno a decorrere dall'anno finanziario 1994, si provvede a carico della disponibilità stanziata dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della predetta legge.

9. Nei concorsi a posti di professore e ricercatore universitario destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva, il servizio prestato quale docente presso i

cessati ISEF statale e pareggiati è valutato con punti 5 per ogni anno di servizio prestato e comunque fino ad un massimo del 50 per cento del punteggio complessivo assegnabile.

